

Stato. In questo senso, quindi effettivamente la dizione dell'emendamento Carnazza è troppo restrittiva e deve essere allargata.

Sulle altre parti dell'emendamento Carnazza mi riservo di parlare in seguito.

PRESIDENTE. L'onorevole Merizzi ha facoltà di parlare.

MERIZZI. Debbo fare una dichiarazione. Ho messo la mia firma all'emendamento dell'onorevole Gabriello Carnazza nella credenza che l'aggiunta al comma *d*) non togliesse l'accettazione dell'aggiunta al comma *c*), che era stato formulato dalla Commissione.

Poichè l'onorevole Carnazza dichiara, invece, che egli reputa che l'emendamento al comma *d*) costituisce una sostituzione all'emendamento del comma *c*), io dichiaro subito che voterò contro, quantunque abbia firmato quella parte dell'emendamento.

E do di questa mutazione di pensiero apparente una giustificazione che risponderà in parte anche alle osservazioni dell'onorevole Modigliani.

Non accettando la modifica, tutto si riduce all'opposizione che è scaturita dalla dichiarazione dell'onorevole Carnazza con la formula della Commissione, nella quale è detto nettamente contro chi si può procedere per la responsabilità, in tutte le forme dell'opera amministrativa ed economica, con l'indicazione di amministratori.

Ora se fosse rimasta questa dichiarazione nel comma *e*) l'aggiunta e la chiarificazione nel comma *c*), « contro chiunque direttamente o indirettamente ha conseguito a danno dello Stato dei lucri indebiti od eccessivi », sarebbe stata una spiegazione, quasi una estensione, ma avrebbe lasciato chiaro, netto e preciso il concetto contenuto nell'emendamento al comma *c*), che anche gli amministratori potevano essere chiamati responsabili direttamente; ma una volta che si esclude, che si elimina l'emendamento al comma *c*) e non si dice chiaramente che contro gli amministratori si può affermare la responsabilità, e si lascia solo la forma portata nel comma *d*) « chiunque abbia direttamente o indirettamente lucrato a danno dello Stato », sorge la questione per la quale realmente nella Commissione noi abbiamo domandato che intervenga la chiara volontà del Parlamento che ha fatto la delegazione a noi, perchè, sopra tutto, io e i miei colleghi ci siamo preoccupati della necessità che l'opera del collegio giurisdizionale che dovesse sanzio-

nare l'opera nostra potesse essere colpita da una sentenza della Corte di cassazione a sezioni riunite che dichiarasse che noi avessimo commesso un eccesso di potere.

Ora, poichè si tratta di delegazione, abbiamo domandato al Parlamento che nettamente dichiarasse quali poteri intende deferirci come poteri.

E qui la questione deve essere posta nettamente in relazione a quelle che sono state l'origine e la causa della proposizione di questo progetto di legge.

In sostanza, la Commissione si è trovata di fronte (io non farò dei nomi) a questi casi: di lucri indebiti ed eccessivi che l'opera fraudolenta di amministratori aveva fatto entrare nelle casse di società, ma che poi, con una prosecuzione di opere altrettanto e anzi più gravemente fraudolenta, erano passati da queste casse delle società a quelle non di altre società, ma degli stessi amministratori.

Ora, noi non ci siamo preoccupati della definizione di diritto di azione surrogatoria o altro: abbiamo pensato che in una legge eccezionale come questa fosse compito e dovere della Commissione di andare a colpire direttamente coloro che erano stati gli autori della frode a danno dello Stato, e che l'avevano esercitata, non per avvantaggiare l'ente commerciale società, ma in realtà per avvantaggiare se stessi. Cioè, volevamo andare a colpire coloro che realmente avevano intascato questi lucri.

È sorto allora il dubbio che la forma dell'articolo primo, comma *c*), non desse tale facoltà alla Commissione, e poichè in rapporto a questo era sorta una discussione anche con il Ministero di grazia e giustizia, perchè si era prima tentato di chiarire le idee attraverso il regolamento da emanarsi con decreto Reale, e si è riconosciuto che questo non ci avrebbe tolto dal pericolo di una eventuale dichiarazione di eccesso di potere, perchè anche il decreto Reale avrebbe potuto essere colpito da una dichiarazione di incostituzionalità, allora noi abbiamo domandato che il ministro di grazia e giustizia richiamasse coloro che sono i nostri mandanti, e cioè il Parlamento, a dire nettamente se è nell'intenzione del Parlamento che si debba andare a ricercare il denaro sottratto alle casse dello Stato con opera fraudolenta, dove realmente è andato a finire.

Ecco perchè io insisto nella formula dell'articolo primo, comma *c*), quale è stata proposta dalla Commissione, e chiedo che